

n. 3202/2016 r.g.

**TRIBUNALE DI COMO**

Oggi 14 Febbraio 2019 alle ore 12,00 di fronte al Giudice Dr. Andrea Canepa sono  
comparsi per parte attrice l'Avv. Sozzi, parte convenuta l'Avv. in sost.  
Avv. e per parte l'Avv. in sost. Avv. i quali  
precisano discutono la causa.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice  
Dr. Andrea Canepa



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Como**

nella persona del magistrato dott. Andrea Canepa  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n°3202/2016 Reg. Gen. tra:

-   rappresentato e difeso dall'Avv.  
Oscar Sozzi;  
*attore;*

nei confronti di

-   **in persona del legale**  
**rappresentante pro tempore** rappresentata e difesa  
dall'Avv.                                 ;  
*convenuta;*

e di

-   **in persona del legale rappresentante**  
**pro tempore** rappresentata e difesa dagli Avv.

---

*convenuta;*

avente ad **oggetto**: contratti di finanziamento;

**CONCLUSIONI:**

**per tutte le parti:** si vedano le conclusioni esposte nell'atto introduttivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line that curves to the right.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in primo luogo essere accolta la domanda di nullità, per violazione dell'art. 39 DPR 180/1950, del contratto di finanziamento n.            stipulato in data            (cfr. doc. 5 di parte attrice); ciò poiché la disposizione sopra indicata è da ritenersi, ad avviso del Giudicante, una vera e propria norma imperativa la cui osservanza, ai sensi dell'art. 1418 c. 1 cod. civ., è condizione di validità del contratto di finanziamento.

In favore di tale interpretazione, che ha trovato un recente implicito avallo anche nella giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 14538/2016), depongono infatti sia l'inequivocabile tenore letterale della norma stessa ("E' vietato di contrarre una nuova cessione..") sia la ratio della medesima, evidentemente finalizzata ad evitare situazioni di eccessivo indebitamento del consumatore che vadano ad incidere in maniera sistematica e frequente su quella primaria e vitale fonte di sostentamento che è rappresentata dallo stipendio.

All'invalidità del contratto in esame consegue l'obbligo in capo alla convenuta            di restituire all'attore quanto percepito a titolo di interessi e di spese accessorie per un totale di euro 12.726,87 (cfr. i conteggi di cui alle pagine 14-15 della CTU).

Venendo al contratto n.            stipulato in data            (cfr. doc. 1 di parte attrice) è da disattendere la doglianza di parte attrice inerente l'erronea indicazione del TAEG nel quale non sarebbero state comprese le spese di assicurazione. E' infatti da rilevare come il contratto in esame contenga l'espressa e puntuale previsione del tasso di interessi praticato e di tutte le altre spese e

condizioni applicate compreso l'obbligo, evidenziato nella clausola n. 2, di stipulare una polizza assicurativa; indicazioni sufficientemente dettagliate da soddisfare il dettato normativo dell'art. 117 c. 4 TUB.

A fronte dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento deve invece essere disposta la restituzione, da parte della convenuta , delle spese e dei premi assicurativi inerenti il periodo contrattuale successivo all'estinzione medesima per un valore di euro 3.226,76 (cfr. pagina 14 della CTU). La clausola n. 5 del contratto in discussione, che consente al professionista di trattenere emolumenti corrispostigli a titolo di spese anche in relazione alla fase negoziale rimasta ineseguita, appare infatti in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 c. 1 del codice di consumo in quanto legittimante il conseguimento di un ingiustificato arricchimento in capo al professionista medesimo. Né la nullità di tale clausola può escludersi ex art. 34 c. 4 del suddetto testo normativo in virtù della specifica sottoscrizione della stessa da parte dell'attore, circostanza di per sé insufficiente a dimostrare l'esistenza di un'effettiva discussione sul punto tra le parti fin dall'inizio delle trattative contrattuali.

Alle somme sopra indicate sono da aggiungere gli interessi legali dalla domanda giudiziale (non avendo l'attore allegato alcun specifico diverso momento di decorrenza dei medesimi) al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza e sono pertanto da porre a carico solidale delle parti convenute le quali, per le stesse ragioni, dovranno altresì

sostenere le spese di CTU.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) Condanna \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 12.726,87 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- 2) Condanna \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore la somma di euro 3.226,76 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- 3) Rigetta ogni altra domanda o eccezione presentata dalle parti in causa.
- 4) Condanna le parti convenute in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 400,00 per spese ed euro 4600,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- 5) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti convenute in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Como, 14 Febbraio 2019.

Il Giudice  
Andrea Canepa

